

## PORTI E AEROPORTI

---

## Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66 recante "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale".

### Corte Costituzionale, sentenza n. 314/2010

(Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Riserva alla Regione delle funzioni per la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Previsione che tutti i progetti delle opere inerenti a porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal Comune di interesse - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Nel giudizio di legittimità degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n.66 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge della Regione Toscana n. 66/2009 che nell'attribuire alla Regione la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale, non prevede l'obbligatorietà della richiesta di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti definitivi di opere

portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. I giudici costituzionali rilevano al riguardo che gli artt. 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e l'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 escludono l'obbligatorietà della richiesta di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici solo per i progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato o che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Il legislatore regionale, pertanto, nel non prevedere il suddetto parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici viola, *in parte qua*, l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva al legislatore statale i principi fondamentali nella materia "porti e aeroporti civili".

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per i medesimi motivi sopra riportati, dell'art. 9, comma 3, della legge in esame che dispone che, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano, la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale. Anche la suddetta disposizione viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

Per le stesse argomentazioni è costituzionalmente illegittima la previsione (art. 10, comma 1) secondo cui tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal Comune, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 88/98.

**(a cura di Nicoletta Galluccio)**

